

COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

---ooOoo---

Deliberazione consiliare 21.12.2002 n. 117

ART. 1

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, l'esposizione della bandiera nazionale ed europea all'esterno ed all'interno della sede del Comune di Terracina.

ART. 2

In tutti i casi in cui è doverosa l'esposizione della bandiera nazionale ed europea a norma del presente regolamento, è esposto congiuntamente il vessillo comunale. Per garantire la prioritaria dignità della bandiera nazionale, quest'ultima sarà affissa nel pennone centrale mentre quella europea occupa la seconda posizione.

ART. 3

Le bandiere nazionali ed europee, unitamente a quella comunale, devono essere di uguali dimensioni e materiale e sono esposte affiancate su aste e pennoni posti alla stessa altezza.

ART. 4

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.

ART. 5

Esposizione all'esterno della sede comunale

Le bandiere indicate agli articoli precedenti vanno esposte all'esterno dell'edificio costituente la sede principale dell'Ente (Palazzo municipale) nonché nella sede adibita all'ufficio del Presidente del Consiglio:

- a) Tutti i giorni dell'anno;
- b) nella giornata del 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite) vengono esposte unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
- c) in occasione delle sedute del Consiglio comunale, le bandiere verranno esposte anche sulla facciata posteriore del Palazzo comunale per la dovuta visibilità alla cittadinanza;
- d) in tutti i locali e scuole di pertinenza comunale durante l'anno scolastico;

ART. 6

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale, le bandiere nazionali ed europee vengono esposte all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali; sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

ART. 7
Esposizione all'interno della sede comunale

All'interno dell'edificio comunale le bandiere indicate negli articoli precedenti sono esposte negli uffici:

- a) del Sindaco
- b) del Vice Sindaco
- c) nella sala delle riunioni della Giunta e del Consiglio
- d) nell'ufficio del Presidente del Consiglio
- e) nell'ufficio degli Assessori
- f) nell'ufficio del Direttore Generale
- g) nell'ufficio del Segretario Generale

Nei luoghi indicati al comma precedente si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.